



Ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020

Oggetto: Chiusura al pubblico del civico cimitero dal 14.03.2020 al 03.04.2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che tra le misure da rispettare per evitare la diffusione dell’epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all’interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose;

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Lazio e nel territorio della Provincia di Latina;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, coerentemente con i richiamati DPCM, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate

all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

RITENUTO, nell'interesse della comunità amministrata, di dover disporre dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del *de cuius*, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, salvo nuove disposizioni, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza, per l'estremo saluto, di un numero massimo di dieci persone tra i prossimi congiunti del *de cuius*, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina
- Alla Regione Lazio;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Area 3.2 – Servizi Cimiteriali;
- Al Custode Cimiteriale;
- Settore Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: www.comune.sonnino.latina.it ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2020


IL SINDACO
Luciano De Angelis
IL SINDACO
Luciano De Angelis

